

Rgn 53/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il GE,

vista l'istanza depositata dal creditore procedente, il quale ha segnalato di essere ammesso al GP in virtù di provvedimento del 5.10.2022 del G.D. Dott Cristiano Soscia, chiedendo che il GE disponga sugli acconti già determinati tenendo conto del gratuito patrocinio a cui è ammesso il creditore procedente;

esaminati gli atti della procedura rgn 53/2022;

ritenuta la fondatezza dell'istanza;

osservato che:

- le spese per il PVP sono prenotate a debito secondo quanto previsto dall'art. 18 bis del dpr 115/2002;
- le spese per gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490 cpc diversi dal pvp devono essere anticipati dall'Erario ai sensi dell'art. 131 comma 4 lett. d);
- l'acconto del professionista delegato deve essere anticipato dall'Erario in quanto rientrante nella previsione dell'art. 131 comma 3, da leggersi alla luce della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n 217 5.6.2019, ferma restando la sua dimidiazione ai sensi dell'art. 133 t.u. spese giustizia;

pqm

revoca l'ordinanza di vendita emessa in data 17 ottobre 2023 nella sola parte in cui pone a carico del creditore procedente le spese indicate in ordinanza, disponendo che:

- le spese del PVP siano prenotate a debito ex art. 18 bis del dpr 115/2002;
- le ulteriori spese della pubblicità, da liquidarsi in favore del gestore della vendita, dei gestori della pubblicità ex art 490 II co cpc e nei confronti dell'IVG per la pubblicità ex art. 590 III co cpc, siano anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 131 comma 4 lett. d) cit.;
- l'acconto del delegato sia anticipato, previa dimidiazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131

comma 3 cit.

Si comunichi.

Arezzo, 24 ottobre 2023

Il GE

Elisabetta Rodinò di Miglione